Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 16 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1957
registro n. 14 Presidenza, foglio n 366

MEDAGLIA D'ARGENTO

DEL MASTRO Alessandro fu Enrico e di Peracchione Maria da Torino, classe 1917, tenente di marina, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione distinguendosi, nelle formazioni partigiane della città di Torino come animatore ed organizzatore di grandi capacità e come combattente deciso e valoroso Ferito in uno scontro con i tedeschi ed attivamente ricercato dalla polizia, veniva trasferito nelle formazioni delle Valli del Cuneese Catturato durante un rastrellamento e tradotto a Cuneo, con ardita decisione si gettava disarmato sulla scorta, ma, colto da una scarica, cadeva colpito a morte. — Zone di Torino e di Cuneo, settembre 1943-3 aprile 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *dicembre* 1957
registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 368

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLEGRETTI Giolo di Giuseppe da Sellano, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente della lotta di liberazione, già ripetutamente distintosi in combattimento per decisione e per coraggio, nel corso di un attacco contro posizione tenuta dal suo distaccamento, dopo essersi strenuamente battuto, cadeva prigioniero. Invitato a passare al nemico ed a rivelare notizie sui compagni, con fiera ed esemplare decisione rifiutava di comprare la vita a prezzo del tradimento ed affrontava, da valoroso, il plotone di esecuzione nel nome della Patria e della Libertà. — Sellano (Perugia), 15 maggio 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *dicembre* 1957
registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 365

MEDAGLIA D'ARGENTO

CUBI Giulio di Giulio e di Anzil Elda da Trieste, classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lòtta di liberazione si distingueva particolarmente nel corso di un duro attacco condotto dai tedeschi con imponenti forze. Quando già scarseggiavano viveri e munizioni, animava con eroica decisione la resistenza dei partigiani che guidava arditamente al contrattacco, cadendo da prode sul campo. — Zona di Trieste, 9-15 aprile 1945.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *dicembre* 1957
registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 367

MEDAGLIA D'ARGENTO

DUSI Gino di Albino e di Scovezzi Erminia da Verona, classe 1911, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta di liberazione fino dal sorgere dell'attività di resistenza nella città di Verona, si distingueva come organizzatore e come propagandista ed in circostanze particolarmente difficili, dava belle prove di decisione e di coraggio al comando dei G.A.P. veronesi. Catturato dai tedeschi, lungamente interrogato e seviziato, manteneva fiero ed esemplare contegno nulla rivelando. Nella dura prigionia dei campi di concentramento chiudeva la vita dedicata al trionfo degli ideali di libertà e di Patria. — Dachau (Germania), 18 gennaio 1945.

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *dicembre* 1957
registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 372

MEDAGLIA D'ARGENTO

MACELLARI Maria di Angelo e di Ragalli Maria da Bobbio (Piacenza), classe 1922, partigiana combattente (*alla memoria*). — Animata da alto spirito patriottico dava tutta se stessa alla causa della libertà, trasfondendo la fede ardente che l'animava nei suoi compagni di lotta, per i quali seppe in ogni istante prodigarsi con cuore di madre e di sorella, sempre prima ad occorrere là dove maggiore era il pericolo. Arrestata nel corso di una missione informativa e sottoposta a lunghi interrogatori e ad inenarrabili torture e sevizie, nulla di compromettente usciva dalle sue labbra. Condannata a morte, davanti al plotone di esecuzione teneva contegno sereno e superbo, tanto da destare l'ammirato rispetto dei suoi aguzzini. Bellissima figura di patriota e di italiana. — Piacenza, 10 marzo 1945.

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *dicembre* 1957
registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 372

MEDAGLIA D'ARGENTO

SARTORI Luigi di Angelo e di Moro Angela da Vittorio Veneto, classe 1915, partigiano combattente. — Benchè menomato fisicamente a causa dei disagi affrontati nel corso della guerra, fin dagli inizi partecipava attivamente alla lotta di liberazione da prima come organizzatore di formazioni partigiane e quindi come capo di una missione R.T in collegamento con il Comando supremo alleato nell'Italia del sud. In ogni circostanza dimostrava fermezza, coraggio intelligente, lodevole iniziativa, particolarmente si distingueva nell'assalto di una polveriera nemica ed a due treni carichi diretti in Germania, riuscendo e recuperare ingente quantità di esplosivo ed a portare a salvamento centinaia di militari italiani ed ex prigionieri alleati diretti in campi di concentramento. Arrestato perchè sospetto di attività partigiana tenne contegno fermo e sereno senza nulla rivelare di compromettente. Bella figura di patriotta e di combattente della libertà. — Zona di Treviso, 8 settembre 1943 Veneto, 24 aprile 1945.

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *dicembre* 1957
registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 364

MEDAGLIA DI BRONZO

CECCHINI Augusto di Francesco e fu Melucci Rosmana da Roma, classe 1911, partigiano combattente. — All'atto dell'armistizio combatteva alla periferia di Roma al fianco dei difensori della Capitale. Partecipava, poi, alla lotta di liberazione distinguendosi particolarmente nella effettuazione di audaci e riusciti atti di sabotaggio. Tratto in arresto dai tedeschi e barbaramente seviziato, manteneva contegno fiero ed esemplare. — Roma, 8 settembre 1943-22 marzo 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *dicembre* 1957
registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 361

MEDAGLIA DI BRONZO

CIAN Duilio di Adriano e di Da Deppo Dorina da Domegge (Belluno), classe 1927, partigiano combattente (*alla memoria*). — Staffetta diciassettenne di una formazione partigiana, riconosciuto durante un rastrellamento e tratto in arresto dai tedeschi, manteneva durante il duro interrogatorio virile ed esemplare contegno, rifiutando di rivelare quanto a sua conoscenza. Affrontava, così, la morte che gli veniva data per impiccagione. — Domegge (Belluno), 24 ottobre 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *dicembre* 1957
registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 362

MEDAGLIA DI BRONZO

DE BERNARDO Renato di Osvaldo e di Cian Maddalena da Domegge (Belluno), classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta di liberazione, caduto per delazione in mano ai tedeschi, manteneva fiero ed esemplare contegno. Condotto alla forca si infilava da se stesso il cappio al collo ed, inneggiando alla Patria ed alla Libertà, affrontava da coraggioso la morte. — Domegge (Belluno), 24 ottobre 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 9 *dicembre* 1957
registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 363

MEDAGLIA DI BRONZO

GALLO Alessandro di Mario e di Dandolo Petronilla, da Venezia, classe 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta di liberazione già in precedenza segnalato per coraggio e per dedizione alla causa nel corso di una azione arditamente intrapresa contro rinforzi tedeschi accorrenti ad un combattimento, dopo di essersi distinto per slancio ardimentoso, cadeva da prode sul campo. — Croce di Lozzo (Belluno), 20 settembre 1944.

Decreto 16 *gennaio* 1957

E' concessa la seguente decorazione al volor militare.

CROCE AL VALOR MILITARE

DUSI Giovanni di Mario e di Franer Ida da Verona, classe 1923, partigiano combattente. — Durante la lotta di liberazione, prontamente ed animosamente intrapresa dopo l'armistizio, si rivelava organizzatore ed animatore di grande valore rendendo servizi vivamente apprezzati. In combattimento ed in circostanze particolarmente difficili e pericolose dimostrava decisione e coraggio encomiabili. — Zona di Verona, settembre 1943-aprile 1945.

(1103)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1445.

Modifica dell'art. 310 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo relativa alla nomina di segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 310 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, concernente la composizione della Commissione per gli esami di abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo;

Visto l'art. 4 del regio decreto 28 maggio 1942, n. 710, con cui è stato sostituito il citato art. 310;

Ritenuto opportuno integrare la composizione della Commissione con la nomina di un segretario;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 18 luglio 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

All'art. 310 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sostituito con l'art. 4 del regio decreto 28 maggio 1942, n. 710, è aggiunto il seguente comma:

« La funzione di segretario della Commissione esaminatrice è svolta da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Prefettura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 174 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1446.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Polo d'Enza in Caviano (Reggio Emilia).

N. 1446. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Polo d'Enza in Caviano (Reggio Emilia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 121 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1447.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Valenziano », di Tortona (Alessandria).

N. 1447. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Valenziano » di Tortona (Alessandria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 123 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1448.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

N. 1448. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona, eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 134 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n. 1449.

Approvazione di modifiche allo statuto dell'ente morale Scuola all'aperto di Lanciano (Chieti).

N. 1449. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche allo statuto dell'ente morale Scuola all'aperto di Lanciano (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111 *foglio n.* 115 — RELLEVA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 276.

Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alla tabella *B* annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, modificata con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481, ratificata con la legge 21 marzo 1953, n. 190, sono sostituiti con quelli stabiliti nelle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

La ripartizione del personale scientifico tra i vari Osservatori astronomici è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione secondo le esigenze del servizio,

CAPO I

Osservatori astronomici

Art. 2.

La carriera del personale scientifico degli Osservatori astronomici comprende le qualifiche di aiuto-astronomo, astronomo, primo astronomo e astronomo capo cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

Art. 3.

(*Accesso alla carriera*)

Gli aiuti-astronomi sono assunti a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria o in discipline nautiche.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25 per cento del totale dei punti.

Alla copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici potrà provvedersi anche mediante trasferimento nella qualifica di aiuto-astronomo di assistenti di astronomia o di materie matematiche delle Università.

Art. 4.

(*Svolgimento della carriera*)

Gli aiuti astronomi sono nominati per un anno solare e sulla proposta del proprio direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi possono conseguire, su proposta del direttore, la stabilità nell'ufficio. Gli aiuti-astronomi nominati stabili conseguono la qualifica di astronomo.

Gli astronomi conseguono, a ruolo aperto, le qualifiche di primo astronomo e di astronomo capo rispettivamente dopo la permanenza effettiva di sette anni nella qualifica di astronomo e di dieci anni in quella di primo astronomo.

Ai fini del computo della anzianità di servizio, prevista dal precedente comma, non si tien conto degli anni di servizio per i quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » nè dei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

I passaggi di qualifica di cui al presente articolo sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio, predisposto dal rispettivo direttore di osservatorio.

Art. 5.

(*Anticipazione della nomina a primo astronomo per conseguita libera docenza*)

Il periodo di permanenza nella qualifica di astronomo, previsto nel precedente art. 4 per il conferimento della qualifica di primo astronomo, è ridotto per non più di tre anni a favore di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, anteriormente al compimento del quarto anno di permanenza nella qualifica di astronomo.

Per coloro che conseguano la libera docenza dopo il quarto anno di permanenza nella qualifica di astronomo, il passaggio alla qualifica di primo astronomo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento della libera docenza.

Art. 6.

(*Anticipazioni della nomina ad astronomo capo per merito distinto*)

Il periodo di permanenza nella qualifica di primo astronomo previsto dal precedente art. 4 per il conseguimento della qualifica di astronomo capo è ridotto per non più di tre anni per i vincitori di concorso per merito distinto.

Il concorso per merito distinto è per esame e per titoli.

Esso è indetto annualmente entro il 31 dicembre per una aliquota di posti pari ad un quarto del numero dei primi astronomi che al 1° gennaio successivo abbiano almeno sette anni di permanenza nella qualifica.

Il concorso può essere indetto anche quando il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma risulti in numero inferiore a quattro ma non a due.

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali almeno 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito, e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore agli 8/10.

Il concorso non può essere ripetuto da coloro che abbiano riportato nella prova di esame una votazione inferiore a quella prevista nel precedente comma.

Al concorso di cui al presente articolo possono partecipare i primi astronomi che si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il conseguimento della qualifica di astronomo capo ed abbiano riportato nell'ultimo triennio giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 7.

(*Composizione delle Commissioni giudicatrici*)

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto astronomo è composta di cinque membri nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, di cui tre sono scelti fra i direttori degli Osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e due fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materia affine, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

La Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione unanime, o a maggioranza, dei direttori degli Osservatori astronomici e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

Capo II
Osservatorio vesuviano

Art. 8.

La carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano comprende le qualifiche di aiuto ricercatore, ricercatore, primo ricercatore e ricercatore capo, cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 9.
(Accesso alla carriera)

Gli aiuti ricercatori sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami tra laureati in fisica, fisica matematica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica o ingegneria.

Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e l'altra orale: i candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Art. 10.
(Svolgimento della carriera)

Per lo svolgimento della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano fino alla qualifica di primo ricercatore si osservano le norme previste dalla presente legge per il corrispondente personale degli Osservatori astronomici.

Ai fini della riduzione del periodo di permanenza nella qualifica di ricercatore per il passaggio alla qualifica di primo ricercatore, la libera docenza deve essere conseguita in fisica terrestre o in materia ritenuta strettamente affine.

Il posto di ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno sette anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso di cui al precedente comma possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti superiori assegnati alle cattedre di fisica terrestre aventi almeno otto anni di anzianità nel coefficiente 402.

Art. 11.
(Composizione delle Commissioni giudicatrici)

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto ricercatore è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatore vesuviano, che la presiede, e di quattro membri scelti dal Ministro fra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o di materie affini.

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ricercatore capo è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatorio vesuviano, di due membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di due scelti dal Ministro stesso fra i professori di ruolo e fuori ruolo indicati nel primo comma.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

Capo III
Stazione astronomica geodetica di Carloforte

Art. 12.

La Stazione astronomica di Carloforte, di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, assume la denominazione di Stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Essa è sottoposta alla vigilanza tecnica di una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e costituita dal presidente della Commissione geodetica italiana, dal direttore dell'Ufficio centrale delle latitudini — finchè tale Ufficio rimane assegnato all'Italia e, quando ciò non sarà più, da altro membro italiano della Commissione delle variazioni delle latitudini dell'Unione astronomica e geodetica internazionale — nonchè da un astronomo delegato dal Comitato per l'astronomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Presidente della Commissione è, di diritto, il presidente della Commissione geodetica italiana.

Per i servizi della Stazione astronomico geodetica di Carloforte si provvede con un aiuto astronomo o un astronomo o un primo astronomo appartenenti al ruolo degli osservatori astronomici designati dalla Commissione di cui al presente articolo, previo consenso del direttore dell'Osservatorio competente.

La permanenza di tale personale presso la Stazione astronomico geodetica non supererà la durata di tre anni.

Capo IV
Norme generali

Art. 13
(Personale incaricato)

In corrispondenza dei posti disponibili nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, può provvedersi nelle more dei relativi concorsi, al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

I posti di ruolo vacanti dovranno essere messi a concorso entre tre anni dalla loro istituzione o vacanza.

Alle persone incaricate a norma del primo comma del presente articolo è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale statale non di ruolo della categoria di assimilazione che sarà indicata nel decreto di cui allo stesso primo comma.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento del personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 14.
(Passaggio agli Istituti di istruzione secondaria)

Il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori può ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, con le modalità e alle stesse condizioni previste per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

I congedi straordinari e le aspettative di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi al personale di cui al precedente comma su motivato rapporto del direttore dell'Osservatorio presso il quale ciascuno risulti assegnato.

Art. 16

(Organi competenti alla redazione del rapporto informativo)

Il rapporto informativo per il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano viene redatto dal proprio direttore, il quale esprime il giudizio complessivo per il personale con qualifica inferiore a quella rispettivamente di primo astronomo e di primo ricercatore.

Per il personale con qualifiche non inferiori a quelle di cui al precedente comma, il giudizio complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art 17.

(Disciplina)

Presso il Ministero della pubblica istruzione è costituita all'inizio di ogni biennio e con decreto del Ministro, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

La Commissione è composta di tre direttori di Osservatorio scelti dal Ministro, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva fornito di qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero.

Per quanto concerne la nomina dei membri supplenti e le modalità relative al funzionamento della Commissione di disciplina di cui al precedente comma, nonchè le modalità concernenti il procedimento disciplinare, valgono le norme all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La censura è inflitta al personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dal direttore dell'Osservatorio presso cui ciascuno risulti assegnato.

Art. 18.

Al personale scientifico degli Osservatori astronomici proveniente, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 3 dal ruolo degli assistenti universitari è riconosciuto, all'atto del conseguimento della stabilità e della qualifica di astronomo, il servizio prestato nel ruolo di provenienza per non più di quattro anni ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

Art. 19.

Al personale scientifico di ruolo e incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano è attribuita, con effetto dal primo luglio 1957, una indennità mensile di ricerca scientifica.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato e comunque per non più di dieci mesi, nella misura di lire 2750 per il personale scientifico incaricato; di lire 5500 per gli astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori; di lire 6750 per gli astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, in misura doppia di quella indicata nel comma precedente.

Dal 1° luglio 1958 l'indennità è corrisposta per dodici mesi all'anno nella misura di cui al precedente comma ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Dalla stessa data del primo luglio 1958 la misura mensile dell'indennità di ricerca scientifica è elevata a lire 7500, 15.000 e 20.000 rispettivamente per il personale scientifico incaricato; per gli astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori; per gli astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue. Per l'attribuzione della predetta indennità valgono le norme previste in materia per i professori universitari.

Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici o dell'Osservatorio vesuviano può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, lo eventuale compenso per lavoro straordinario che ad essi spetti per la loro qualità di direttori.

Art. 20.

(Assegnazione di personale scientifico a Osservatori astronomici delle Università)

Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, assegnare tre unità del ruolo organico del personale scientifico degli Osservatori astronomici, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, rispettivamente due all'Osservatorio dell'Università di Bologna e una all'Osservatorio dell'Università di Palermo.

Il personale scientifico assegnato all'Osservatorio astronomico di Padova può essere destinato dal proprio direttore, e nel numero dallo stesso ritenuto opportuno, a prestare servizio presso l'Osservatorio astrofisico di Asiago, dipendente dall'Università di Padova.

L'aiuto appartenente al ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e attualmente assegnato all'Osservatorio dell'Università di Palermo rimane in servizio presso l'Università stessa. La spesa relativa al posto di ruolo predetto, attualmente gravante sul bilancio dell'Università di Palermo, passa a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio 1957-58.

CAPO V
Norme transitorie

Art. 21.
(Inquadramento del personale scientifico degli Osservatori astronomici)

Nella prima attuazione della presente legge i primi astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di primo astronomo, di cui al ruolo stabilito con la tabella *A* annessa alla presente legge, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza. Qualora l'anzianità maturata nella qualifica sia tale da consentire il conferimento della qualifica di astronomo capo, l'inquadramento in questa ultima qualifica è disposto con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di astronomo, di cui al ruolo stabilito con la suindicata tabella, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza.

Effettuato l'inquadramento, di cui al precedente comma, nella anzidetta qualifica di astronomo sono altresì inquadrati, nell'ordine e con decorrenza dalla data di *entrata in vigore* della *presente* legge, gli astronomi aggiunti e gli aiuti che abbiano conseguito la stabilità nel ruolo.

Gli aiuti che non hanno conseguito la stabilità vengono inquadrati nel nuovo ruolo con la qualifica di aiuto astronomo conservando l'anzianità maturata.

Ai primi astronomi, che all'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, è consentita l'abbreviazione di tre anni del periodo di permanenza previsto per il conseguimento della qualifica di astronomo capo.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in possesso di una anzianità complessiva di effettivo servizio, maturata nel ruolo, maggiore di quella prevista dal precedente art. 4 per il conseguimento della qualifica nella quale viene effettuato l'inquadramento, l'eccedenza di tale anzianità è valutata, in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione della permanenza richiesta in quest'ultima qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

L'abbreviazione di cui al precedente comma non è operante nei confronti di coloro che nell'ultimo decennio, pur avendo i requisiti richiesti, non abbiano partecipato a concorsi per la promozione al grado superiore o che, avendovi partecipato, non abbiano conseguito l'idoneità.

Per i primi astronomi, che in base alla anzianità posseduta nella qualifica conseguano l'inquadramento nella qualifica di astronomo capo, la eventuale eccedenza di anzianità, computata ai sensi del sesto comma del presente articolo, è valutata ai fini della progressione economica.

Per il personale scientifico proveniente dal ruolo degli assistenti universitari che sia stato immesso, a seguito di concorso, nel ruolo degli Osservatori astronomici direttamente nella soppressa qualifica di astronomo aggiunto, *l'anzianità di effettivo servizio raggiunta nel* ruolo di provenienza è valutata, per un massimo di quattro anni e in aggiunta alla anzianità complessiva maturata nel ruolo degli Osservatori astronomici, ai fini del computo dell'eccedenza di anzianità valutabile ai sensi del sesto comma del presente articolo, fermo restando il limite massimo della abbreviazione di cinque anni previsti dal comma medesimo.

Nel computo della anzianità complessiva, valutabile a norma del presente articolo, non va tenuto conto di quella relativa agli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che abbiano prodotto interruzione nel decorso della anzianità di servizio.

L'inquadramento nelle nuove qualifiche a norma del presente articolo, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sulla attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio predisposto dal rispettivo direttore di Osservatorio.

Art. 22.
(Inquadramento del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano)

L'aiuto dell'Osservatorio vesuviano è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel nuovo ruolo con la qualifica di ricercatore.

L'eventuale maggiore anzianità di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, di cui il predetto aiuto risulti in possesso all'atto dell'inquadramento nella nuova qualifica, è valutata in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione del periodo di permanenza richiesta in tale qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

L'inquadramento nella nuova qualifica, di cui al primo comma, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione su rapporto motivato del direttore dell'Osservatorio vesuviano sull'attività scientifica e sulla diligenza in servizio dell'aiuto predetto.

Art. 23.
(Copertura della spesa)

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958, si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA A

Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica	Posti
500	L. 1.500.000	Astronomo capo	
402	» 1.206.000	Primo astronomo	n. 43
325	» 975.000	Astronomo	
271	» 813.000	Aiuto astronomo	
		Totale dei posti	n. 43

TABELLA B

Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica	Posti
500	L. 1.500.000	Ricercatore capo	n. 1
402	» 1.206.000	Primo ricercatore	
325	» 975.000	Ricercatore	» 2
271	» 813.000	Aiuto ricercatore	
		Totale dei posti	n. 3

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1958, n. 277.

Modifica dell'art. 8 del regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, è così modificato:

« Alla margarina ed ai grassi idrogenati alimentari può essere aggiunto, quale sostanza conservativa, il cloruro di sodio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — GAVA — ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 201. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 278.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di un edificio da destinare alla istituenda Sezione doganale di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 149 del 10 luglio 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di un edificio da destinare, in uso gratuito, alla istituenda Sezione doganale di Modena;

Udito il parere del Consiglio di Stato

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è autorizzata ad acquistare dal comune di Modena un appezzamento di terreno di mq. 101.50, sito in Modena, viale Monte Kosica, alle condizioni previste nella deliberazione n. 149 del 10 luglio 1957

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 192. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1957.

Conferma in carica del presidente dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per il triennio 12 agosto 1957-11 agosto 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in Ente morale l'Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, con il quale venivano emanate norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e veniva approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 21 dello statuto approvato col decreto Presidenziale sopracitato;

Visti gli atti dell'assemblea dell'Automobile Club d'Italia tenuta in Roma il giorno 6 luglio 1957, da cui risulta che il dott. Filippo Caracciolo di Castagneto è stato designato dall'assemblea stessa alla carica di presidente dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il parere favorevole del Commissariato per il turismo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Filippo Caracciolo di Castagneto è confermato presidente dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per il triennio 12 agosto 1957-11 agosto 1960.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1958
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 178

(1829)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1958.

Sostituzione di un membro del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, che approva il regolamento per l'esecuzione dell'anzidetta legge;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1956, concernente la costituzione del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma, per il biennio 1956-58 e con decorrenza dal 1° dicembre 1956;

Considerato che il dott. Aldo D'Alessandro, nominato con lo stesso decreto membro di detto Comitato quale delegato dal Commissariato per la gioventù italiana, ha cessato di far parte del Commissariato medesimo;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla sostituzione del dott. D'Alessandro nell'incarico suindicato;

Vista la designazione formulata dal Commissariato per la gioventù italiana, ai sensi dell'art. 11 della citata legge istitutiva dell'Opera;

Decreta:

Il dott. Tommaso Lazzari è nominato, quale delegato dal Commissariato per la gioventù italiana, membro del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma, per il rimanente periodo del biennio in corso, in sostituzione del dottor Aldo D'Alessandro.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1958

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 146. — MASSIMO

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma;

Vista la nota n. 3/494 del 14 gennaio 1958, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma comunica che la locale Camera confederale del lavoro della C.G.I.L. ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. De Franceschi Angelo con il sig. Dettori Giuseppe;

Decreta:

Il sig. Dettori Giuseppe è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Roma in sostituzione del sig. De Franceschi Angelo.

Roma, addì 11 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1958.

Autorizzazione alla Cassa di Risparmio di Puglia, con sede in Bari, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i

decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Cassa di Risparmio di Puglia, con sede in Bari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di Risparmio di Puglia, con sede in Bari, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Bitonto, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Grumo, Mola di Bari, Toritto e Gravina di Puglia (in provincia di Bari), Cisternino (in provincia di Brindisi), Ischitella, Lucera, Manfredonia, Sant'Agata di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Troia e Vico del Gargano (in provincia di Foggia), Lecce, Campi Salentina e Veglie (in provincia di Lecce), Ginosa, Laterza, Lizzano, Massafra, Palagianello e San Giorgio Jonico (in provincia di Taranto), le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1574)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto in data 1° luglio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Mariani ed il rag. Cesare Masetti Fedi sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1615)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Modificazione dello statuto della Cassa di Risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto in data 6 agosto 1949 e modificato con decreto in data 25 febbraio 1950;

Vista la deliberazione in data 4 ottobre 1957 del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 9, 11, 17, 18, 43, 45, 48 e 52 dello statuto della Cassa di Risparmio di Puglia, con sede in Bari, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

Testo degli articoli 2, 9, 11, 17, 18, 43, 45, 48 e 52 dello statuto della Cassa di Risparmio di Puglia, con sede in Bari, modificato in conformità della deliberazione consiliare del 4 ottobre 1957.

Art. 2. — La Cassa di Risparmio di Puglia ha sede in Bari, eserciterà la sua azione nei limiti della Regione pugliese, con facoltà di istituire, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, proprie dipendenze in altri centri della Regione stessa e Regioni limitrofe che non siano assegnate alla competenza territoriale di altre Casse di risparmio.

Art. 9. — Il presidente e i vice presidenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni e si rinnovano due nel primo anno, uno nel secondo e uno nel terzo. Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto presso le dipendenze, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni di sconto,

9) sui conti consuntivi annuali,

10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazioni,

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza,

12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopo di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti,

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni,

15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulle determinazioni del tasso di interesse, in conformità delle vigenti disposizioni in materia,

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa,

18) sulle operazioni di cui all'art 43,

19) sui limiti di autonomia da concedere al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione,

20) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa,

21) sulle transazioni,

22) sulle partecipazioni ad istituti o enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati e promossi dallo Stato

Art. 17. — Il presidente ha la rappresentanza legale e amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive Egli vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente più anziano e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi i vice presidenti, il consigliere più anziano.

Nei casi di assoluta improrogabile urgenza il presidente, sentito il direttore generale, potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegno o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati con la Cassa, quando il credito sia integralmente estinto

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente

Art 18 — Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio

Di essi, due sono nominati dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane e uno dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane

Vigono per i sindaci tutte le incompatibilità previste per gli amministratori e di cui all'art 8 del presente statuto

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del Comitato La retribuzione dei componenti del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre

Il sindaco che senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro

Art. 43 — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio,

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*),

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore a sei mesi dei titoli di cui alla lettera *a*),

d) in operazioni cambiarie,

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria,

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*), da cambiali o da semplici chirografi,

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti La durata di tali operazioni non deve superare gli anni venti,

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto,

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi o convenzioni La durata di tali operazioni non deve superare gli anni venti,

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti o Magazzini generali, regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dai rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili secondo le disposizioni di legge che regolano il credito pignoratizio,

p) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni,

q) in partecipazioni ad istituti o ad enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria

Art. 45 — Ogni cambiale dev'essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito o notificato dall'Amministrazione debitrice

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi con una sola firma cambiali ed effetti commerciali, muniti della sola firma di traenza, o crediti in conto corrente garantiti da semplice chirografo, limitatamente però alla somma di lire cinquemilioni complessivamente per ciascun obbligato o per un ammontare globale non superiore al sei per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai quattro mesi

Potranno essere concessi rinnovi previa congrua decurtazione non inferiore però, in via normale, al decimo del debito iniziale, ed eccezionalmente senza decurtazione

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo eventuale deroga da richiedersi ai sensi di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma od operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle vecchie cambiali, anche se fossero state concesse innovazioni con o senza decurtazione

Art 48 — La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni o in sconto di annualità statali, nonchè in partecipazione ad istituti od enti, non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati dalla Cassa I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti

Art 52 — La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di enti morali, società, consorzi e associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito e compiere, infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di Organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimonio

La Cassa può riscontare cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive

La Cassa, previa totale copertura, può acquistare e vendere per conto terzi, in contanti, titoli e valori, nonchè effettuare, a norma delle leggi in vigore, operazioni di valuta e di cambio La Cassa può prestare cauzioni e fidejussioni per conto terzi a favore di nominativi di notoria solvibilità con adeguate garanzie e con l'osservanza dei limiti massimi di importo prescritti dall'art 45 per gli affidamenti

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo

(1609)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1958

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra-concorso nazionale del pollo da carne » in Varese.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra concorso nazionale del pollo da carne » che avrà luogo a Varese dal 14 al 16 giugno 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti

Roma, addì 26 marzo 1958

p. *Il Ministro*: SULLO

(1801)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Fiera di Roma Campionaria nazionale » in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Fiera di Roma Campionaria nazionale » che avrà luogo a Roma dal 31 maggio al 15 giugno 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 26 marzo 1958

p. *Il Ministro*: SULLO

(1802)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVI Fiera di Padova - Campionaria internazionale » e nel « VII Salone internazionale dell'imballaggio » in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVI Fiera di Padova - Campionaria internazionale » e nel « VII Salone internazionale dell'imballaggio » che avranno luogo a Padova dal 31 maggio al 15 giugno 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 26 marzo 1958

p. *Il Ministro*: SULLO

(1800)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1958

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone internazionale della tecnica » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone internazionale della tecnica » che avrà luogo a Torino dal 27 settembre al 7 ottobre 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti

Roma, addì 27 marzo 1958

p *Il Ministro*: SULLO

(1804)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni.

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » che avrà luogo a Milano dal 28 giugno al 6 luglio 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 27 marzo 1958

p. *Il Ministro*: SULLO

(1803)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1958.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, per il quadriennio 1958-61.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, che istituisce il Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;

Visto lo statuto del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1950;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'interno;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, per il quadriennio 1958-61, è composto come segue:

Vajana dott. Giovanni, revisore effettivo, e Pizzolorusso dott. Emanuele, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Barbagallo dott. Salvatore, revisore effettivo, e Gatto rag. Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Salvatori dott. Gerardo, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 28 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

(1799)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1958

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni.

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione,

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Palermo dal 31 maggio al 15 giugno 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 1° aprile 1958

Il Ministro: Gava

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 7889 in data 16 marzo 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. ing. Paolo Gagliardo rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il dott. ing. Nicola Ghiringhelli;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Nicola Ghiringhelli è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione del dott. ing. Paolo Gagliardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1958

Il Ministro: Gui

(1762)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1958

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 7568 in data 18 marzo 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del sig. Primo Boarelli, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Associazione interessata (Confederazione generale italiana del lavoro) con il sig. Giuseppe Viola;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giuseppe Viola è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Primo Boarelli, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1958

Il Ministro: Gui

(1761)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 marzo 1958.

Iscrizione nel ruolo degli insegnanti di educazione fisica degli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto abilitati ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 415.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 12 e 15, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88,

Ordina:

Art. 1.

Possono essere iscritti nel ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con effetto dal 1° ottobre 1950, ai soli fini giuridici, gli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, che, avendo frequentato i corsi speciali previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 415, ai fini del completamento degli studi, abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento.

Non possono aspirare al collocamento nel ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, dell'art. 19 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che:

1) siano stati radiati dall'Albo professionale;

2) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6 dell'art. 16 della citata legge 19 marzo 1955, n. 160;

3) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 5 del richiamato art. 16 nel caso che alla data di scadenza per la presentazione della domanda, di cui al successivo art. 2, non sia trascorso il termine di esclusione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sanzione stessa.

Non può altresì aspirare al collocamento in ruolo chi sia escluso dall'elettorato attivo politico e chi sia stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 2.

Le domande per la iscrizione nel ruolo anzidetto, redatte su carta da bollo da L. 200, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione della presente Ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve indicare:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita;

2) indirizzo al quale si chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni. E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato. La domanda deve essere, infine, datata e firmata dal candidato e nel caso che questi presti servizio come incaricato, vistata dal capo d'Istituto.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

e) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto;

g) originale o copia notarile del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica;

h) stato di famiglia;

i) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri Enti pubblici.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo, e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*), devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presente Ordinanza.

Art. 4.

La domanda documentata deve essere inoltrata per raccomandata postale. L'Amministrazione non risponde delle domande e dei relativi documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione della domanda e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche non imputabile all'aspirante, importa la irricevibilità della domanda stessa.

Le domande che risultassero redatte o documentate non conformemente a quanto stabilito dai precedenti articoli 2 e 3 non saranno ritenute valide.

E' ammessa solo la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti (insufficienza di bollo, firma di autorità non competente, ecc.) per la quale sarà concesso all'aspirante un termine non superiore ai giorni trenta.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1958

Il Ministro: Moro

(1750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 marzo 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott. Heinz Werner Meyer-Lohse Console della Repubblica di Germania a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

(1639)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno demaniale sito lungo il torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza).

Con decreto 26 ottobre 1957, n 291, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona demaniale sita lungo il torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza), non censita nel catasto (ricadente però nel foglio n 6 o contigua alla particella 4° del catasto del comune di Buonvicino), della superficie di mq. 2109,75 ed indicata nella planimetria in data 30 giugno 1955 in scala 1:500, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1526)

Variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro relativa al lato nord della via SS. Giacomo e Filippo

Con decreto Ministeriale 26 marzo 1958, n 4720, è stata approvata con uno stralcio la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova centro, riguardante il lato nord della via SS Giacomo e Filippo, vistata in una planimetria in scala 1 500

Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione di Genova-centro che, giusta il disposto dell'art 1 della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del Comune medesimo

(1664)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 11 gennaio 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli enti e sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione — Data	N.	Decreto di liquidazione indennità — N.	Data	Gazzetta Ufficiale — N.	Data	Decreto Ministeriale liquidazione interessi — Data 11-1-58 — N	Registrazione alla Corte dei conti — Data	Reg. Agr. — N	Foglio	Ammontare indennità (arrotondato) L	Ammontare interessi (arrotondato) (Capitale nominale) L	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Maremma tosco laziale														
1	BRENCIAGLIA Giulio fu Napoleone	29-11-52	2880	D P R.	16-11-54	155	8- 7-55	4312/2216	25- 2-58	3	324	5.820.000	515.000	Banca Naz. Lav. Sede di Roma	Roma
2	CIACCI Pier Niccolo fu Antonio	18-12-52	3633	D.M.	12- 8-57	269	30-10-57	4313/2217	25- 2-58	3	325	51.820.000	11.220.000	Id. Id.	Id
3	GROTTANELLI Maria Luisa fu Gualtiero	29-11-52	2890	D P R.	27- 3-56	134	1- 6-56	4314/2218	25- 2-58	3	326	45.220.000	6.275.000	Id. Id.	Id.
4	GROTTANELLI Nella fu Ruggero, maritata FERRAGUTI	26-10-52	1926	D P.R.	4- 2-55	91	20- 4-55	4315/2219	25- 2-58	3	327	13.800.000	1 315.000	Id. Id	Id
5	VIVARELLI COLONNA Francesco fu Antonio	28-12-52	4403	D P.R.	16- 2-55	103	5- 5-55	4316/2220	25- 2-58	3	328	1.385.000	125.000	Id Id.	Id
6	VIVARELLI COLONNA Francesco fu Antonio	28-12-52	4404	D P R.	21- 6-55	212	14- 9-55	4317/2221	25- 2-58	3	329	175.790.000	16.325.000	Id Id.	Id
7	VIVARELLI COLONNA Francesco fu Antonio	28-12-52	4405	D P R.	16- 2-55	103	5- 5-55	4318/2222	25- 2-58	3	330	11 435 000	1 345.000	Id Id.	Id
	Ente Delta padano														
8	ALBRIZZI Alba fu G.-Batta	18-12-52	3146	D P R.	4- 2-55	84	12- 4-55	4319/2223	25- 2-58	3	331	25.110.000	3.705.000	Banca Naz Agric Sede di Bologna	Bologna
9	BERNARDI Giovanni fu Pier Paolo	27- 5-52	741	D.P R.	30- 8-54	284	11-12-54	4320/2224	25- 2-58	3	332	5.950 000	570 000	Id. Id.	Id
10	BERNARDI Giovanni fu Pier Paolo	27- 5-52	742	D P R.	30- 8-54	284	11-12-54	4321/2225	25- 2-58	3	333	935.000	90 000	Id. Id	Id
11	BONACOSSI Taino fu Giovanni	29-11-52	2928	D.P R.	4- 2-55	97	28- 4-55	4322/2226	25- 2-58	3	334	6.725.000	660.000	Id. Id	Id
12	BUDINI Alma fu Agatocle vedova GULINELLI	26-10-52	1824	D.P.R.	30- 8-54	284	11-12-54	4323/2227	25- 2-58	3	335	4.040.000	315 000	Id. Id.	Id
13	EMO CAPODILISTA MALDURA Gabriele di Angelo	27-12-52	3320	D.P R.	4- 2-55	97	28- 4-55	4324/2228	25- 2-58	3	336	15 865 000	1.545 000	Id Id.	Id
14	FERRI Anna detta Angiolina fu Enea, vedova ZUCCHINI in GROSSI	3-10-52	1549	D P R.	24- 8-54	265	18-11-54	4325/2229	25- 2-58	3	337	19.000 000	4.845.000	Id Id	Id
15	MALATESTA Anna-Antonia di Lamberto	27- 5-52	743	D.P.R.	30- 8-54	284	11-12-54	4326/2230	25- 2-58	3	338	1.495 000	145 000	Id. Id	Id
16	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « TRESIGALLO » (S A A T), con sede in Milano	29-11-52	2981	D.P.R.	16-10-54	14	19- 1-55	4327/2231	25- 2-58	3	339	1.580.000	230.000	Id. Id.	Id
17	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « TRESIGALLO » (S A A T.), con sede in Milano	29-11-52	2982	D.P.R.	4- 2-55	84	12- 4-55	4328/2232	25- 2-58	3	340	4.380.000	490.000	Id. Id.	Id
18	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « TRESIGALLO » (S A A T.), con sede in Milano	18-12-52	3208	D P R.	4- 2-55	84	12- 4-55	4329/2233	25- 2-58	3	341	5.620.000	630.000	Id. Id.	Id
19	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « ZENZALINO », con sede in Milano	27-12-52	3330	D.P.R.	21- 6-55	213	15- 9-55	4330/2234	25- 2-58	3	342	74.190.000	12.370.000	Id. Id.	Id

(1505) Roma, addì 10 marzo 1958

Visto, p *Il Ministro* DATO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con i decreti Ministeriali in data 29 gennaio 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto di liquidazione indennità				Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato (cap nom)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	PROVINCIA
						Gazzetta Ufficiale		in data 29-1-1958	Registrazione alla Corte dei conti	Reg Agr					
		Data	N	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Delta padano														
1	SOCIETA' ANONIMA « LE GALLARE », con sede in Genova	28-12-52	4325	DPR	4-12-54	51	3- 3-55	4132/2036	25- 2-58	3	343	37.090.000	5.385.000	Banca Naz dell'Agric. Sede di Bologna	Bologna
2	SOCIETA' ANONIMA « LE GALLARE », con sede in Genova	28-12-52	4327	DPR	4-12-54	51	3- 3-55	4134/2038	25- 2-58	3	344	72 015 000	12.335.000	Id. Id.	Id
3	BARONI Ermenegildo di Giovanni Battista	18-12-52	3150	D.M.	18-12-56	67	13- 3-57	4350/2254	25- 2-58	3	345	17.795 000	3.785 000	Id. Id.	Id.
4	POSSESSIONE CONDOMINIO BENTIVOGLIO, con sede in Roma	18-12-52	3181	DPR	16- 2-55	101	3- 5-55	4351/2255	25- 2-58	3	346	475 000	25.000	Id. Id.	Id
5	SOCIETA' ANONIMA ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI, con sede in Genova	27-12-52	3325	DPR	16- 2-55	101	3- 5-55	4352/2256	25- 2-58	3	347	205 645.000	17.215.000	Id. Id	Id.
6	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « LODIGIANA », con sede in Genova	18-12-52	3195 3196 3197 3198 3199 3201	DPR	16- 2-55 20-10-55	103 296	5- 5-55 23-12-55	4353/2257	28- 2-58	4	12	249 590 000	28 125.000	Id. Id.	Id
7	SOCIETA' ANONIMA « LE GALLARE », con sede in Genova	28-12-52	4328	DPR	4-12-54	51	3- 3-55	4354/2258	28- 2-58	4	13	20 960 000	3.595.000	Id. Id	Id
8	SOCIETA' PADANIA PER L'INDUSTRIA AGRICOLA NELLA VALLE DEL PO, con sede in Venezia	27-12-52	3792	D.M.	2- 9-57	269	30-10-57	4355/2259	28- 2-58	4	14	12 995.000	2.760.000	Id. Id.	Id.
9	SULLAM Angelo fu Benedetto e SULLAM Renzo di Angelo	28-12-52	4332	D.M.	2- 9-57	269	30-10-57	4356/2260	25- 2-58	3	348	58 530 000	14.445.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 10 marzo 1958

Visto, p Il Ministro DAIO

(1500)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Avvocati e procuratori Stato - CEAPS », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1958 la Società cooperativa edilizia « Avvocati e procuratori Stato - CEAPS », con sede in Napoli, costituita con atto del notaio dott Gennaro Olivieri, in data 23 gennaio 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore

(1520)

Scioglimento della Società cooperativa « Fotografi Nuova Pompei », con sede in Pompei (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 marzo 1958 la Società cooperativa « Fotografi Nuova Pompei », con sede in Pompei (Napoli), costituita con atto del notaio dott Angelo Bianchi in data 8 ottobre 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1522)

Scioglimento della Società cooperativa « Del Popolo », con sede in Sannazzaro de' Burgondi (Pavia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1958, la Società cooperativa « Del Popolo », con sede in Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), costituita con atto in data 17 gennaio 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1659)

Scioglimento della Società cooperativa « Alessandro Volta », con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 marzo 1958 la Società cooperativa « Alessandro Volta », con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita con atto del notaio dott. Armando Avigliano, in data 17 settembre 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatore

(1524)

Scioglimento della Società cooperativa edile boschiva « CEB », con sede in Ponte a Poppi (Arezzo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 marzo 1958 la Società cooperativa edile boschiva « CEB », con sede in Ponte a Poppi (Arezzo), costituita con atto del notaio dott Milloni, in data 19 gennaio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore

(1521)

Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Fornaciai di Villadose », con sede in Villadose (Rovigo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 marzo 1958 la Società cooperativa produzione e lavoro « Fornaciai di Villadose », con sede in Villadose (Rovigo), costituita con atto del notaio dott Romolo Crocco, in data 15 luglio 1950 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell art. 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatore

(1523)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 10 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,80	624,80	624,75	624.80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	643,25	644 —	644,75	644.875	644,10	643,75	645 —	642,50	643,75	644,50
Fr. Sv lib	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr D	90,22	90,21	90,23	90,23	90,20	90,21	90,24	90,25	90,21	90,22
Kr N	87,26	87,24	87,26	87,25	87,20	87,30	87,255	87,25	87,25	87,28
Kr. Sv .	120,28	120,24	120,26	120,24	120,15	120,24	120,26	120,25	120,23	120,30
Fol	164,26	164,32	164,37	164,39	164,35	164,27	164,37	164,25	164,28	164,25
Fr B	12,49	12,495	12,495	12,49625	12,485	12,49	12,495	12,50	12,49	12,495
Fr Fr	147,72	147,76	147,76	147,75	147,75	147,74	147,72	147,70	147,74	147,80
Fr. Sv acc	142,51	142,50	142,51	142,505	142,45	142,50	142,50	142,50	142,50	142,50
Lst	1746,45	1745,50	1746 —	1745,70	1745,625	1745,25	1746,125	1747,50	1745,75	1745,75
Dm occ	148,78	148,67	148,68	148,675	148,62	148,65	148,68	148,65	148,66	148,70
Scell Aust	24,02	24,01	24,02	24,0125	24 —	24 —	24,0175	24 —	24,02	24,02

Media dei titoli del 10 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,55
Id 3,50 % 1902	60,30
Id 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	84,35
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,325
Id 5 % (Ricostruzione)	90,225
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,75
Id 5 % 1936	97,425
Id 5 % (Città di Trieste)	84,75
Id 5 % (Beni Esteri)	83,625

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,325
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,975
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,75
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,10
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	95,20
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95,20
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	95,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	644,937
1 Franco svizzero lib	145,805
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,252
1 Corona svedese	120,25
1 Fiorino olandese	164,38

1 Franco belga	12,496
100 Franchi francesi	147,735
1 Franco svizzero acc	142,502
1 Lira sterlina	1745,912
1 Marco germanico	148,677
1 Scellino austriaco	24,015

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di terza classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno successivo, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 284, con il quale fu indetto il concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso per esami;

Vista la lettera n. 91 Gab in data 5 febbraio 1958, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott Armando Pacifico a presiedere la predetta Commissione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Decreta

Art 1

La Commissione esaminatrice del concorso per esami di cui alle premesse, è costituita come appresso

Presidente

Pacifico dott Armando, consigliere di Stato

Membri:

Savi dott Paolo, ispettore generale veterinario;

Martini dott Igino ispettore veterinario capo;

Magliano prof Arturo ordinario di zootecnica presso l'Università di Pisa,

Rosati prof Togo, docente in microbiologia presso l'Università di Perugia

Membri aggiunti

Ferri prof Alfonso professore di lingua inglese,

Iosia prof Vincenzo, professore di lingua spagnola e portoghese,

Airoldi Barazzoni prof Margherita, professoressa di lingua tedesca,

Gnoli prof Mario professore di lingua francese

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott De Silva Alfonso direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso l'A C.I.S.

Art 2

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Art 3

La spesa graverà sul capitolo 66 del bilancio in corso del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 21 febbraio 1958

p Il Presidente del Consiglio dei Ministri
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1958
Registro n. 3 Presidenza, foglio n 310

(1813)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a ventidue posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n 381, ratificato con legge 2 marzo 1953, n. 429;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui al quadro 18 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche;

b) cittadinanza italiana Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32

Tale limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi di zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267,

4) il limite massimo di età è elevato ad anni 40

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito nella legge 5 maggio 1944, n 178,

6) per gli assistenti ordinari di Università od Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio, per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi tra di loro purchè complessivamente non superino i 40 anni,

7) il limite massimo di età di cui sopra è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ed alle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491. Gli invalidi per servizio sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti da lesioni contemplate nelle voci 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648,

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e dei sottufficiali cessati dal servizio per sfollamento

Possono partecipare al concorso, ai sensi dell'art 161, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'art 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art 3 per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di fiducia ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *d*)

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte, secondo il modello allegato, in carta legale da L 200, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti ed il personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande, nel termine anzidetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio

Gli aspiranti debbono indicare nella domanda, oltre il proprio cognome e nome

1) la data e il luogo di nascita

2) il possesso della cittadinanza italiana,

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate

5) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università o dell'Istituto presso il quale è stato conseguito,

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

8) titoli che dànno diritto alla elevazione del limite di età per l'ammissione al concorso,

9) di quale lingua estera, tra quelle indicate nel programma, intendano sostenere l'esame,

10) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione,

11) il domicilio o il recapito

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

I documenti necessari, per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1948 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore del'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica, presentando il certificato mod 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo L 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono della pensione,

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall'art 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 19 giugno 1948,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonchè i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dal l'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire la attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n 117 (*Gazzetta Ufficiale* n 251 del 4 ottobre 1956), su carta da bollo da L 100,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia, nel cui territorio hanno la residenza,

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza,

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o dei caduti per fatto di guerra o di coloro che sono caduti per servizio dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti una delle condizioni suindicate Per le vedove dovrà inoltre essere specificato che non abbiano contratto nuovo matrimonio,

r) gli impiegati statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio redatto su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono,

s) gli impiegati statali di ruolo e quelli appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno esibire copia dello stato matricolare fornita di bollo da L 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della documentazione di cui ai commi precedenti, rispetto al termine ivi prescritto quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

Art 5

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero nel termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della prefenza a termini del precedente art 4,

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100,

c) certificato, su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L 100, da un medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui aspirano, per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati od invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art 6, n 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, nella forma prescritta dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176,

f) originale diploma del titolo di studio o copia autenticata da notaio, su carta da bollo da L 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

g) copia su carta da bollo da L 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio del congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o quello di iscrizione nelle liste di leva redatti su carta da bollo da L 100,

h) certificato di buona condotta su carta da bollo da L 100

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

I documenti specificati alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) ed *h*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al primo comma

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al secondo comma del presente articolo la copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L 200 ed i documenti di cui alle lettere *e*) ed *f*)

Sono esonerati dalla presentazione della copia integrale dello stato matricolare i dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del presente articolo in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*) *e*) *g*) e *h*) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al presente articolo purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. I documenti prodotti in carta libera dovranno altresì essere accompagnati dal sopracitato attestato di povertà.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al primo comma.

Art. 6

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate, ai candidati, 8 ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto amministrativo e diritto costituzionale.

La prova orale verterà oltre che sulle materie predette su quelle appresso indicate:

a) diritto civile;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) elementi di diritto penale (la legge penale cod. e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale, delitti e contravvenzioni, dolo e colpa, le pene, nozioni di pena, pene principali ed accessorie, i delitti contro la pubblica Amministrazione);

d) elementi di procedura penale (nozioni del processo penale, azione penale, esercizio dell'azione, querela, polizia giudiziaria, sentenze e ordinanze);

e) lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Art. 8

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei voti ottenuti nella valutazione generale.

Art. 9

I vincitori del concorso saranno nominati in prova consiglieri di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nella qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, mentre, nei riguardi di quelli non riconosciuti idonei, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 10

I vincitori che conseguiranno la nomina in prova e che non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso l'Ufficio del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa, salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti che si renderanno disponibili in conseguenza delle intervenute decadenze o rinuncie, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta secondo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, primo e quinto comma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1958
Registro n. 1, foglio n. 245. — BAGNOLI

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI
Via Flavia n. 6 — ROMA

Domanda di ammissione al concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il sottoscritto (cognome e nome, le donne indicheranno nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio) . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . (provincia di . . . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32º anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea in . in data . presso l'Università di , oppure (per coloro che partecipano ai sensi dell'art. 161, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) di aver conseguito il diploma di . . . . . il presso l'Istituto di , di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure, se di età inferiore agli anni 21, di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici).

Il sottoscritto dichiara altresì, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico (indicare in caso contrario, i procedimenti penali subiti e le condanne eventualmente riportate anche se vi sia stato amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi):

di aver prestato servizio militare di leva

di essere attualmente in servizio militare presso il

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva o perchè, dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinnovo in qualità di , o perchè riformato o rivedibile

Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato, oppure di essere dipendente del Ministero . . in qualità di . in servizio a presso . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n . rilasciato il ., ovvero di essere stato dipendente del Ministero . in qualità di . e di aver lasciato il servizio il . non per provvedimento di destituzione o di dispensa o di decadenza dall'impiego ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Il sottoscritto intende sostenere l'esame di lingua (indicare se francese, inglese o tedesco)

Il sottoscritto si impegna di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione

Tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto dovranno essere inviate al seguente indirizzo: . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

(1794)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n 12 del Ministero dell'industria e del commercio del mese di dicembre 1957, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 26 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1957, registro n. 11, foglio n 66 che, tra l'altro, approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1956, registro n 6, foglio n 85

(1836)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso a due posti di vice restauratore nel ruolo del personale tecnico di concetto dell'Istituto centrale del restauro, bandito con decreto Ministeriale 2 aprile 1957.

Le prove scritte e pratiche del concorso a due posti di vice restauratore nel ruolo del personale tecnico di concetto del l'Istituto centrale del restauro avranno inizio in Roma presso l'Accademia di belle arti in via di Ripetta, 218-*b*, alle ore 9 dei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 aprile corrente mese

(1835)

PREFETTURA DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1057, n 10141 Div san. III/1, col quale è stato bandito un pubblico concorso per il posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1956;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935 n 281.

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente

Palermo dott Biagio, vice prefetto ispettore

Componenti:

Mannu dott Vincenzo, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria

Fortuzzi dott Roberto, veterinario condotto;

Segretario

Cotogno dott Mario, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede ad Imperia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura

Imperia addì 1° aprile 1958

Il prefetto PASSANNANTI

(1774)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C